

# DECISIONI CECA

## DECISIONE N. 4031/88/CECA DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1989 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

vista la decisione n. 3289/75/CECA relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio<sup>(1)</sup>, nella versione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980<sup>(2)</sup>,

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA<sup>(3)</sup>;

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 329 milioni di ecu, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1989; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 1988 quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità

delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1989, cioè 329 milioni di ecu;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,16 milioni di ecu,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1989 è fissata sulla misura dello 0,31 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

### Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 2 della decisione n. 3835/87/CECA<sup>(4)</sup>, è sostituito dalla presente disposizione:

#### « Articolo 2

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1989:

(in ecu)

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	63,97
Carbon fossile di tutte le categorie	77,52
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	213,38
Acciaio in lingotti	237,94
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	396,56

### Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3835/87/CECA, è sostituito dalla seguente disposizione:

#### « Articolo 4

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 361 del 22. 12. 1987, pag. 9.